



ASSICURAZIONE RCT/O

Agenzia di ALLIANZ 004 VIALE B. BUOZZI 11/13 00197, ROMA TELEFONO: 06/80666445 EMAIL: polizzeunpli@agenziaallianz004.it	Cod. Agenzia 20056	Ramo 56	N. Polizza 501988877
---	------------------------------	-------------------	--------------------------------

Contraente: **U.N.P.L.I.**

Partita I.V.A. / Cod. Fiscale **06177651004 / 91031800583**

Indirizzo: **PIAZZA FLAVIO BIONDO, 13**

Località: **ROMA**

Prov. **(RM)**

C.A.P. **00153**

Decorrenza e scadenza contratto

Decorrenza Contratto dalle ore 00 del 01/01/2024	Scadenza Contratto alle ore 24 del 01/01/2027
---	--

SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art.2 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.lgs. n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000, compresi i lavoratori interinali
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinerare" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222. Ai fini della presente garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti. L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronne interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al flgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 - Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

Responsabilità Civile verso Terzi :

euro 10.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di

euro 10.000.000,00= per ogni persona lesa e

euro 10.000.000,00= per danni a cose

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro :

euro 10.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di

euro 10.000.000,00= per persona lesa

Art.2 - Franchigie

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro di euro 300,00 che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

Allianz SpA